



SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Illustrissimi Consiglieri,

l'incremento costante di episodi di violenza di genere e di abusi sui minori, fenomeni registrati anche nella nostra Repubblica, impone di procedere con interventi normativi che possano garantire un sistema efficace di prevenzione dei reati ad essi connessi.

Pur consapevoli che gli strumenti normativi sammarinesi, visti anche i recenti interventi legislativi in materia, già prevedono una ampia disciplina di contrasto avverso i reati di violenza di genere e abusi sui minori, risulta necessario, alla luce anche di recenti episodi di cronaca, normare aspetti fino ad ora rimasti in ombra anche in contesti internazionali.

Il presente progetto di legge si propone, in particolare, come strumento volto a sospendere dall'attività sportiva a qualsiasi titolo, in via cautelare, gli appartenenti alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate, alle Associazioni sportive affiliate e loro iscritti che risultano condannati, in primo grado, per reati riconducibili a violenza di genere e abusi su minori.

Ciò, in particolare, in relazione alla peculiarità del mondo sportivo sammarinese in cui, uomini, donne e minori di entrambi i sessi si trovano spesso a frequentare i medesimi ambienti sportivi.

Pur riconoscendo, infatti, l'impatto positivo che lo sport ha inevitabilmente sulla vita di ciascun individuo, resta tuttavia necessario ed imprescindibile garantire alti livelli di protezione nei confronti di tutti coloro che praticano attività sportiva.

In concreto, i primi due articoli del progetto di legge inquadrano la fattispecie di riferimento, riportando, nello specifico, definizioni di violenza di genere e abusi sui minori come rappresentate da concetti e descrizioni oggi utilizzati anche in contesti internazionali.

L'articolo 3, perno centrale del presente progetto di legge, esplica le modalità tramite cui è dato avvio al procedimento di sospensione dall'attività sportiva per tutti coloro che - ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni vigenti negli Statuti e Regolamenti federali - risultano appartenenti e iscritti a Federazioni Sportive Nazionali, a Discipline Sportive Associate e ad Associazioni sportive affiliate.

In particolare, al comma 1 del citato articolo è previsto che - come avviene in altri contesti già disciplinati da leggi sammarinesi - il soggetto appartenente e/o iscritto a Federazioni Sportive Nazionali, a Discipline Sportive Associate e ad Associazioni sportive affiliate, che risulti condannato, in primo grado, per reati riconducibili a violenza di genere e abusi su



**SEGRETERIA DI STATO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E COMMERCIO**

minori, ad una pena restrittiva della libertà personale non inferiore ad un anno, è tenuto a darne comunicazione scritta al Presidente della Federazione sportiva di riferimento e al Presidente del CONS.

Come previsto dal comma 2 dell'articolo 3, al fine di rendere tale comunicazione un obbligo concreto per il soggetto che risulti condannato, la mancata osservanza di quanto richiesto comporta la sospensione, indipendentemente dall'esito del giudizio, di anni quattro da qualsiasi attività, sia sportiva che dirigenziale, riconducibile al CONS, alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e alle Associazioni sportive affiliate.

Successivamente alla comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 3, il Presidente del CONS dispone nei confronti del soggetto verso cui sia stata pronunciata sentenza di condanna, l'immediata sospensione da qualsiasi attività, sia sportiva che dirigenziale, riconducibile al CONS, alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e alle Associazioni sportive affiliate, dandone comunicazione anche al Presidente della Federazione sportiva di riferimento.

Tale sospensione, come evidenziato dal comma successivo, deve intendersi come misura unicamente cautelativa e dunque da comminarsi per l'intero periodo del giudizio ovvero fino a sentenza passata in giudicato.

Considerato, infine, che l'ordinamento sportivo sammarinese, all'interno del sistema Stato, detiene una propria autonomia funzionale, all'ultimo comma dell'articolo 3 è previsto che, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Federazioni sportive, le Discipline Sportive Associate e le Associazioni sportive affiliate sono tenute ad adeguare i propri statuti e regolamenti alle disposizioni normative ivi previste.

Il Segretario di Stato

Rossano Fabbri